



FIJKAM



Federazione Sportiva Nazionale
riconosciuta dal **Coni**

Legittima Difesa

*a cura di:
Fulvio Rossi*

© **N.A.A. srl Edizioni (New Applied Arts srl)**
Pontecagnano (SA) - www.naasrl.it
*(proprietà letteraria e artistica riservata
riproduzione e traduzione anche parziale vietate)*

*Un grazie particolare a tutti coloro che hanno reso
possibile questa pubblicazione
per il loro aiuto, contributo e consulenza.
Grazie anche a tutti coloro che hanno gentilmente
permesso di essere ritratti fotograficamente,
fornendo il loro apporto alla realizzazione di questo volume,
rilasciando la loro liberatoria, anche indiretta,
al dott. Fulvio Rossi.*

Progetto grafico ed impaginazione
I.A.G. & C. srl (Immagini d'Arte Grafica & C. srl)
Pontecagnano (SA) - www.iagec.it

finito di stampare Settembre 2010
PAPER PRINT srl
84090 Montecorvino Pugliano (SA) Via Nazionale V Trav. Nord, 15

EDIZIONE FUORI COMMERCIO

Della stessa collana:

La Sicurezza individuale e la Difesa Personale
di Michele Avino



FIJKAM



Federazione Sportiva Nazionale
riconosciuta dal **Coni**

MGA

ARTI MARZIALI

Metodo
Globale
Autodifesa

Legittima Difesa

a cura di:

Fulvio Rossi

Magistrato di Cassazione con funzioni
di Sostituto Procuratore Generale presso
la Corte d'Appello di Torino.

Istruttore di Ju Jitsu -IV° Dan
- abilitato all'insegnamento del Metodo
Globale Autodifesa(MGA) - II° livello.



1° Corso Formazione Istruttori MGA - Guardia Costiera



Uno dei tanti corsi d'aggiornamento per tecnici MGA - Toscana 2009



Gli Istruttori MGA della Scuola di Specializzazione della Guardia di Finanza di Orvieto

Pag .7
IL TESTO PREVIGENTE
Pag .7 - 8
IL TESTO ATTUALE IN VIGORE DAL 17-3-2006
Pag .8
I REQUISITI DELLA LEGITTIMA DIFESA
Pag .9 - 10
NECESSITA' DI DIFENDERE UN DIRITTO PROPRIO
O ALTRUI
Pag .11 - 12
PERICOLO ATTUALE
Pag .13
OFFESA INGIUSTA
Pag .14
PROPORZIONALITA'
Pag .15
L'ECCESSO COLPOSO
Pag .15
LA LEGITTIMA DIFESA PUTATIVA
Pag .17
L'ONERE DELLA PROVA
Pag .17 -18
IL CD..DIRITTO DI AUTOTUTELA
NELL'ABITAZIONE E NEL DOMICILIO PRESUPPOSTI
E LIMITI
Pag .18 -20
LIMITI ENTRO I QUALI LA DIFESA ARMATA IN
CASA O NEL PROPRIO DOMICILIO PUO' ESSERE
CONSIDERATA PROPORZIONATA
Pag .20 - 21
LE ARMI- ARMA - NOZIONE-AGGRAVANTI-EFFETTI
Pag .22 - 23
DETTENZIONE ILLEGALE O PORTO ABUSIVO DI
ARMI - NON CONFIGRABILITA' DELLA LEGITTIMA
DIFESA
Pag .24 -26
STRUMENTI QUALIFICATI COME ARMI IMPROPRIE

MGA

ARTI MARZIALI

Metodo
Globale
Autodifesa

Pag .26
STRUMENTI NON RITENUTI QUALIFICABILI COME
ARMI IMPROPRIE
Pag .26 -27
DETTENZIONE E TRASPORTO DI ARMI PER USO
SPORTIVO
Pag .28 - 33
RIFERIMENTI NORMATIVI CORRELATI
Pag .34 -35
L' IMMAGINE COORDINATA

LE FOTO SONO STATE TRATTE DAI CORSI GRATUITI DI LEGITTIMA DIFESA, APERTI ALLA CITTADINANZA, TENUTI A PARTIRE DAL 2008 NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO DA INSEGNANTI TECNICI DEL METODO GLOBALE AUTODIFESA (FIORELLA BORTOLASO, FULVIO ROSSI E GIORGIO FATTOR) E DAL FILM (REGIA DEL DOTT. RICCARDO NOCERA, MEDICO SPORTIVO) PROIETTATO NEL CORSO DEL CONVEGNO **"NON PIU' INDIFESA, MA IN ... DIFESA"** TENUTOSI IL 28.6.2010 NEL PALAGIUSTIZIA DI TORINO, CON IL PATROCINIO DELLA DELLA REGIONE PIEMONTE ,DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E DELLA FIJLKAM, RAPPRESENTATA AL CONVEGNO DAL PROF.FABRIZIO MARCHETTI, PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA FIJLKAM, SU DELEGA DEL MAESTRO GIANCARLO BAGNULO, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE MGA-FIJLKAM.

Gli atti del convegno, sulla violenza sulle donne in ogni contesto (familiare, aziendale, sociale), mirato a contribuire alla cultura del rispetto, base di ogni convivenza, sono consultabili sul sito www.giustizia.piemonte.it/, cliccando su galleria fotografica-eventi istituzionali-presentazione del convegno.

The logo for MGA (Metodo Globale Autodifesa) consists of the letters 'MGA' in a stylized, rounded, green font.

ARTI MARZIALI

Metodo
Globale
Autodifesa

Il testo previgente

Il previgente dell'art. 52 codice penale (legittima difesa) recitava:

1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui¹ contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Il testo attuale

La legge 59/2006 ha aggiunto un secondo e terzo comma al testo dell'art 52 Codice penale che ora è formulato come segue:

Art. 52 C.P. - Legittima difesa

1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un offesa ingiusta , sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

2. Nei casi previsti dall'articolo 614 , primo e secondo comma , sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del seguente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui ,quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

3. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

-La più importante conseguenza della legittima difesa

è la non punibilità in sede penale di chi è costretto a difendersi.

- A questa si aggiunge la non meno importante conseguenza sul piano civile della non assoggettabilità a risarcimento dei

Legittima Difesa

danni che è stato necessario causare all'aggressore per difendersi. In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, nello stabilire che non è responsabile chi abbia cagionato il danno per legittima difesa di sé o di altri, il codice civile ha al riguardo operato un rinvio alle disposizioni che nella materia penale disciplinano l'istituto della legittima difesa.

L'articolo 2044 del codice civile recita in proposito:
Legittima difesa.

[1]. Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri¹.

Il rigore con cui viene valutata la sussistenza degli estremi perché la difesa sia considerata legittima si spiega pertanto proprio alla luce della non punibilità e della assenza di responsabilità risarcitoria di chi la pone in essere.

NOTE

I requisiti della legittima difesa

1. Non può trovare applicazione l'art. 2044 c.c. se non vi è proporzionalità fra l'offesa minacciata e la reazione (-nel caso in questione, l'offesa minacciata era un colpo di ciabatta, mentre la reazione è consistita nel cagionare lesioni sul volto, sul torace e sulle braccia del soggetto che minacciava- *Tribunale Tivoli, 23 marzo 2010, n. 500*).

L'art. 2044 c.c., disponendo che la responsabilità per danni sia esclusa quando il danno è arrecato per difendere sé od altri contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che vi sia proporzione tra difesa e offesa, scrimina il fatto nella sua interezza. (*Cassazione civile, sez. III, 25 maggio 2000, n. 6875*).

Necessità di difendere un diritto proprio o altrui²

Deve essere **impossibile agire diversamente**: la reazione è necessaria quando è inevitabile, ossia non sostituibile con altra meno dannosa per l'aggressore o con la fuga, se sicura, facile e non disonorevole.

La legittima difesa non è più configurabile quando, ad esempio, l'arma sia passata nelle mani dell'agredito o quando l'aggressore si sia dato alla fuga. La reazione è giustificata solo nei confronti dell'aggressore o di suoi complici, non di terzi.



Verona 3 e 4 luglio '10 - 1° Corso Nord 3° livello MGA

NOTE

2. E' ammessa la "difesa altruistica" o "soccorso difensivo" (es.: forzato allontanamento dall'abitazione di tossicodipendente che minacci di morte un familiare e suo riaccompagnamento nella comunità di recupero perché prosegua il programma di disintossicazione)

2.Sono cause di non punibilità:


art. 51 c. p. (esercizio di un diritto o adempimento del dovere);

art. 52 c. p. (legittima difesa);

art. 53 c. p. (uso legittimo delle armi);

art. 54 c. p. (stato di necessità).

Legittima Difesa




MGA



Pericolo attuale

A) Vi deve essere **sincronismo** tra **aggressione** e **difesa**
(l'aggressione deve essere tutt'ora in corso)



B) **Involontarietà** del pericolo: la situazione di pericolo non deve essere stata determinata da chi si difende (il requisito,

Legittima Difesa

benché non espressamente previsto dalla legge, è insito nel concetto di ingiustizia ed attualità dell'offesa): la sfida, la ritorsione, la rissa, l'istigazione ed ogni atto di accettazione della prevedibile reazione aggressiva impediscono la configurabilità dell'esimente. In tali casi si risponde del delitto commesso.³



NOTE

3. In caso di rissa non è configurabile la legittima difesa, neanche ai fini del giudizio civile, in quanto in tal caso le parti agiscono in contemporanea e con pari volontà di offesa (*Cassazione civile* , sez. III, 06 maggio 2003, n. 6863).

Offesa ingiusta

L'offesa può riguardare qualunque diritto, personale o patrimoniale, purché tutelato dalla legge, ma deve essere l'estremo rimedio per evitare il sacrificio del bene protetto. Nel conflitto tra beni eterogenei (es. diritto patrimoniale dell'agredito e diritto alla vita dell'aggressore), non deve essere lesa la gerarchia dei valori costituzionalmente protetti, venendo meno, in difetto, la proporzionalità.



Legittima Difesa

Proporzionalità

La proporzione deve sussistere sia con riferimento ai beni giuridicamente protetti che ai mezzi, tenuto conto dei mezzi a disposizione dell'agredito (ad esempio è esclusa se chi è ingiuriato reagisce colpendo l'offensore); se l'intensità del male inflitto all'aggressore è sia pure lievemente superiore a quella del bene minacciato, deve essere giustificata dalla inevitabilità della soluzione adottata.



(N.B.: in tale caso sarà verosimilmente necessario verificare che le impronte digitali presenti sull'arma appartengano all'aggressore che ha premuto il grilletto della pistola deviata contro di lui).

L'eccesso colposo

Recita l'art. 55 codice penale (eccesso colposo): “Quando, nel commettere uno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54² si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, o dall'ordine delle Autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo”. L'eccesso colposo deriva dall'erronea valutazione dell'adeguatezza della reazione difensiva (mezzi usati). Vi è quando la sproporzione derivi da colpa; in tal caso si risponde, ad es., di **lesioni colpose**.

L'eccesso colposo **presuppone comunque la sussistenza dei requisiti della legittima difesa** (ad esempio, è escluso se si colpisce l'aggressore dopo la sua immobilizzazione; in tal caso si risponde di lesioni volontarie o di omicidio).⁴

La legittima difesa putativa

Consiste nell'erroneo convincimento della sussistenza di **condizioni di fatto** che, ove realmente esistenti, escluderebbero l'antigiuridicità della condotta prevista dalla legge come reato. **Presuppone i medesimi requisiti della legittima difesa reale**, con la differenza che la situazione di pericolo, ancorché non sussistente, è tale da determinare un **errore scusabile nell'apprezzamento dei fatti**.⁵

NOTE

4. **Nell'eccesso colposo** di legittima difesa, venendo a mancare il requisito della proporzionalità, vi è come conseguenza che la reazione difensiva, per effetto del suo trasmodare in eccesso, termina di essere legittima dando luogo ad un **fatto illecito** (es. _lesione od omicidio colposo) **soggetto alla sanzione penale e fonte di obbligazione civile risarcitoria** (*Cassazione civile* , sez. III, 25 maggio 2000, n. 6875).

5. L'esimente della legittima difesa non è applicabile allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per

Legittima Difesa

Tale erroneo apprezzamento dei fatti- che ha efficacia esimente solo se è scusabile e comporta responsabilità di cui all'art. 59, comma ultimo, c.p. quando sia determinato da colpa - deve comunque trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta .⁶

La legittima difesa putativa comporta, al pari dello stato di necessità, l'obbligo di corrispondere una indennità la cui misura è rimessa all'apprezzamento del giudice.⁷

NOTE

risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa. (Fattispecie in tema di omicidio volontario, in relazione alla quale la S.C. ha escluso che potesse configurarsi l'esimente, sia pure nella forma della legittima difesa putativa, nel fatto di chi aveva indirizzato, a distanza di quindici metri, due colpi di fucile letali all'indirizzo di soggetto che, già autore, un anno prima, di incendio in danno di una baracca sita nel suo fondo, in questo si era di nuovo introdotto, disarmato, per recuperare un'autovettura ivi parcheggiata da giorni -Cassazione penale , sez. I, 18 febbraio 2000, n. 3200).

6. Pertanto la legittima difesa putativa non può valutarsi alla luce di un criterio esclusivamente soggettivo e non può desumersi, quindi, dal solo stato d'animo dell'agente, ovvero dal solo timore o dal solo errore, dovendo, invece, essere considerata anche la situazione obiettiva che abbia determinato l'errore stesso (Cassazione penale , sez. I, 24 novembre 2009, n. 3464).

7. L'art. 2045 c.c. (il quale prevede che l'autore del fatto dannoso commesso in stato di necessità è tenuto a corrispondere una indennità al danneggiato) è applicabile, per analogia, nel caso di danno cagionato da persona non punibile per aver agito in stato di cosiddetta legittima difesa putativa (Cassazione civile, sez. III, 06 aprile 1995, n. 4029).

L'onere della prova

All'imputato (ad es., all'agredito che, nel difendersi, abbia causato lesioni all'aggressore), spetta, ovviamente, l'onere di allegazione, ossia di fornire le indicazioni dei fatti e circostanze atti a dimostrare l'esistenza di una causa di giustificazione. **La causa di giustificazione non opera tuttavia quando non sia sufficientemente accertata, onde non è possibile l'assoluzione quando il dubbio cada esclusivamente sulla sussistenza della esimente.**⁸

Il C.D. Diritto di Autotutela nell'abitazione e nel domicilio - Presupposti e limiti

Con legge 59/2006, in vigore dal 17 marzo 06, è stato ampliato il diritto all'autotutela nel privato domicilio, rendendo lecito l'uso di armi o di altri mezzi idonei contro chi viola la propria abitazione o il proprio negozio o ufficio o azienda, **a condizione che vengano minacciati** la propria o altrui incolumità ovvero che l'intruso (ad es., il rapinatore o il ladro) tenga un atteggiamento aggressivo o violento.

Secondo un primo orientamento di parte della dottrina si tratterebbe di un nuovo diritto all'autotutela nel privato domicilio, e quindi si sarebbe creato un vero e proprio diritto di autodifesa nell'ambito domestico o domiciliare.

In tale ambito, (ossia nelle ipotesi in cui l'aggressore commetta anche violazione di domicilio) la riforma autorizza anche

NOTE

8. Nella legittima difesa la sussistenza di una situazione di pericolo va soppesata in base ad un ragionevole complesso di circostanze oggettive. L'indagine diretta ad accertare la sussistenza degli estremi della difesa legittima non è limitata all'esame tra il bene minacciato dall'aggressore e quello leso da chi reagisce, ma si estende alla valutazione della situazione di pericolo attuale o di una offesa ingiusta, dei mezzi reattivi messi a disposizione dell'agredito, nonché delle modalità con cui ne ha fatto uso.

Legittima Difesa

l'uso delle armi - se ed in quanto legittimamente detenute - per difendere la vita e i beni; in altri termini, non sarà più punibile (poiché il rapporto di proporzione tra difesa e offesa è ora presunto *ex lege*) chi, ad es., spara contro il malvivente introdottosi nella sua abitazione o lo colpisce frontalmente con un coltello per difendere da un attacco la propria o altrui incolumità.

E non sarà più punibile nemmeno se gli spara per difendere i (propri o altrui) beni, a due condizioni però, come chiarito dalla giurisprudenza:

1) che vi sia almeno la necessità di difendere la propria o altrui incolumità dal pericolo attuale di aggressione e 2) che non vi sia desistenza da parte dell'intruso (ossia ad esempio, che di fronte all'intimazione del proprietario di casa, l'intruso, invece di scappare, reagisca minaccioso). Le nuove norme sulla legittima difesa valgono non solo all'interno delle abitazioni private, ma anche nei negozi e in ogni luogo dove sia svolta attività commerciale e imprenditoriale.

Limiti entro i quali la Difesa Armata in casa o nel proprio domicilio può essere considerata proporzionata

La nuova normativa prevede che chi, trovandosi in casa propria o sul luogo di lavoro, viene aggredito o minacciato, o crede ragionevolmente minacciati e aggrediti i beni che appartengono a sé o ad altri (es.: tentata rapina di autovettura consegnata dal cliente al meccanico e da questi detenuta per le opportune riparazioni), può reagire, utilizzando le armi "legittimamente detenute", perché, a tali condizioni, la sua reazione, ossia la difesa, è considerata "proporzionata all'offesa".

La legge n. 59/2006, che, ampliando la portata dell'art.52 c.p., ha rinvigorito il cd. diritto di autotutela domestica o domiciliare, stabilisce che il rapporto di proporzione sussiste per chi si trovi, al momento dell'aggressione, in casa propria

o nel posto dove lavora (“ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”) anche quando “usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo” per difendere non solo “la propria o altrui incolumità”, ma anche i beni “propri o altrui”). Ciò peraltro sempre e solo nei casi in cui “non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione” nei confronti dell’incolumità fisica o di altri beni personali.⁹

La riforma varata autorizza l’uso di armi legittimamente detenute per difendere la vita e la “borsa”, nella abitazione o nel domicilio, a due condizioni quindi: che vi sia “pericolo d’aggressione” e che non vi sia “desistenza” da parte dell’intruso. Ossia che di fronte all’intimazione del proprietario di casa, ad esempio invece di scappare, reagisca minaccioso. La condizione di necessità di difesa della persona deve sempre sussistere.

Per la sola difesa nell’abitazione o nel domicilio - e sempreché sussistano le suindicate condizioni - è stato eliminato l’eccesso di difesa, per il quale in precedenza si poteva venire condannati e che permane in tutti gli altri luoghi.

NOTE

9. Cass. Pen. Sez.V, 28.6.2006, n.25339 ha ritenuto che la novella “*stabilisce per legge la proporzionalità nel caso di violazione del domicilio da parte dell’aggressore a cui si contrappone, per salvaguardare la propria incolumità o i propri beni, l’uso di arma legittimamente detenuta*” (in parte motiva la Suprema Corte richiama la fattispecie esaminata: l’intruso, che già in passato si era palesato come seriamente violento, aveva sfondato l’uscio ove dimorava colui che si difese, che lo ferì con un coltello. La Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che aveva escluso l’esimente per la rilevata sproporzione dei mezzi utilizzati nell’auto difesa, ha ritenuto sussistere la scriminante ed ha dichiarato non punibile l’imputato per le lesioni aggravate da lui causate dall’intruso).

Legittima Difesa

Quindi le nuove regole non valgono per chi è aggredito per la strada e reagisce con uso di arma (ad es. difendere la borsa), dovendosi in tal caso, per invocare l'esimente, dimostrare la proporzionalità della reazione.

Anche dopo l'introduzione della innovazione legislativa non è, ovviamente, mai legittimo l'uso criminoso dell'arma, sia pure a fini difensivi, qualora tale uso non si configuri come strettamente indispensabile e qualora l'offesa ingiusta sia evitabile e scongiurabile con l'uso di mezzi meno offensivi (come la forza fisica o le armi improprie).

In ogni caso è vietato fare fuoco, fuori dal proprio domicilio, su bersagli mobili e in mezzo alla strada.

Se si spara a un malvivente che non ci stia aggredendo, colpendolo mortalmente, si rischia di incorrere nell'accusa non di "eccesso di legittima difesa" ma di "omicidio volontario".

Le armi

Arma - Nozione - Aggravante - Effetti.

Agli effetti della legge penale, per armi si intendono (ex artt. 585 e 704 c.p.):

- 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
- 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto o senza giustificato motivo;
- 3) tutti gli involucri contenenti materie esplodenti ed i gas asfissianti o accecanti.

L'uso delle armi - fatta eccezione per i casi tassativamente previsti dalla legge - è visto con sfavore all'ordinamento giuridico, che prevede un complesso sistema di controlli ed autorizzazioni amministrative, finalizzato alla prevenzione

dell'uso indiscriminato delle armi stesse, attesa la loro intrinseca pericolosità per l'incolumità delle persone e per la salvaguardia dell'ordine pubblico. Per tali ragioni, l'ordinamento **non legittima l'uso delle armi**, ma lo ammette solo in determinati casi eccezionali.

L'aggravante dell'arma, nel reato di lesioni, costituisce una circostanza obiettiva e **si concreta nel fatto di aver usato, per commettere il reato** (ad. es., lesione) **un'arma** che sia tale secondo la nozione contenuta nell'art. 585 c.p. **senza che sia rilevante**, per la configurazione dell'aggravante stessa, **la legittimità o meno del possesso o del porto di tale arma o il luogo in cui avvenga l'uso della medesima** (Cassazione penale, sez. I, 10 luglio 1979). **Ciò in quanto si tratta di elementi, che possono divenire rilevanti soltanto per integrare o escludere l'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 4 legge n. 110 del 1975** (Cassazione penale, sez. I, 18 dicembre 1981).

Ai fini dell'aggravante dell'arma, ai sensi dell'art. 585 n. 2 c.p., è sufficiente poi che lo strumento sia di quelli per i quali la legge disciplina il porto o vietandolo in modo assoluto ovvero vietandolo in modo relativo, **e a nulla rileva che, al momento del fatto, l'agente porti lo strumento per giustificato motivo**, così come è irrilevante che ne faccia a fini delittuosi un uso momentaneo od occasionale (Cassazione penale, sez. V, 26 novembre 1980).¹⁰

NOTE

10. La circostanza aggravante speciale, di carattere obiettivo e ad effetto comune, del delitto di lesione personale volontaria costituita dal fatto commesso con armi, **postula per il suo riconoscimento che lo strumento qualificabile come arma sia stato usato secondo la sua destinazione**, sì che deve escludersi la configurabilità dell'aggravante nel caso in cui un'arma comune da sparo, corta o lunga, sia stata usata come corpo contundente (Cassazione penale, sez. I, 24 novembre 1986).

Legittima Difesa

La detenzione illegale o il porto abusivo di armi impediscono la configurabilità della lella Legittima Difesa

La Suprema Corte ha precisato che, in tema di detenzione illegale di armi, non sono configurabili-nemmeno come putative-le scriminanti codicistiche della legittima difesa e neppure dello stato di necessità (Cass pen. Sez.II, 29.2 2008, n.17329) ^{11 - 12}

NOTE

11. Si legge in parte motiva delle citata sentenza:”Il perché di tale indirizzo giurisprudenziale è evidente e perfettamente in linea con la volontà del legislatore. Invero le norme che disciplinano la detenzione delle armi sono molto precise e severe, poiché mirano ad un controllo efficace ed effettivo della circolazione delle armi e del loro possesso da parte dei privati. A tal proposito la legge prevede che chiunque abbia la detenzione di armi o munizioni deve farne immediata denuncia all'ufficio locale della pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei Carabinieri (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38). Se non si ottempera a quanto sopra si risponde del delitto di illegale detenzione di arma. Tale regola vale sia per chi abbia acquisito la detenzione di armi a seguito di rilascio di nulla osta della polizia (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 35), sia per chi l'abbia acquisita a seguito di rilascio di porto di armi (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 42), sia per chi abbia acquisito la detenzione per qualsiasi altra causa (ad esempio per eredità da un soggetto che a sua volta deteneva un'arma). Tale denuncia di detenzione è obbligatoria a prescindere dal motivo (che normalmente è proprio un dimostrato stato di bisogno) per il quale si decide di detenere un'arma.....per quanto sopra detto la legittima difesa non è applicabile al delitto di abusiva detenzione di armi....Infatti la legittima difesa, la cui ratio è comunemente individuata nella prevalenza accordata dallo Stato all'interesse del soggetto ingiustamente aggredito rispetto a quello che si è volontariamente posto contro la legge, con conseguente venire meno di quel danno sociale che giustifica l'intervento e la applicazione della sanzione penale, così rendendo lecito un fatto altrimenti vietato perché costituente reato, ruota sui due poli della aggressione ingiusta e della reazione legittima”.

12. Ai fini della configurabilità del delitto di porto illegale di arma da fuoco, per "luogo aperto al pubblico" deve intendersi quello al quale chiunque può accedere a determinate condizioni, ovvero quello frequentabile da un'intera categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto. (Fattispecie relativa a porto illegale

Il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma 2, l. 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verifica del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzione dell'oggetto (Cassazione penale, sez. I, 14 gennaio 2008, n. 4498).

Il porto abusivo, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, di armi di cui è richiesta la licenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza è punito con l'arresto fino a 18 mesi. (art.699 c.p.).



Salerno 29 e 30 maggio '10 - 1° C.so 3° livello MGA Centro Sud

NOTE

di pistola in fondo rustico di esclusiva proprietà dell'imputato, ma aperto all'esercizio venatorio - Cassazione penale, sez. I, 27 marzo 2008, n. 16690-).

L'affermazione di responsabilità per il reato di porto illegale di arma comporta, in assenza di prova contraria, l'affermazione di responsabilità per il connesso reato di detenzione illegale della stessa arma, in quanto tale reato costituisce il normale antecedente logico del primo sicché è ravvisabile il concorso tra i due reati, in quanto si tratta di condotte diverse che integrano distinte ipotesi delittuose (Cassazione penale, sez. II, 13 gennaio 2010, n. 3998)

Legittima Difesa

Strumenti qualificati come armi improprie

Nella categoria delle cosiddette armi improprie, di cui al n. 2 del cpv. dell'art. 585 c.p., rientrano tutti gli oggetti indicati nell'art. 4 comma 2 l. 18 aprile 1975 n. 110, che ha ampliato la relativa nozione, ricomprendendo in essa non solo gli oggetti ivi specificamente elencati, ma anche " **qualsiasi altro strumento ...chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona** ".) Il reato di lesioni personali volontarie commesso con arma impropria (nella specie, una **sbarra di ferro**) deve ritenersi **aggravato**, ai sensi dell'art. 585 cpv. n. 2 c.p., **anche se l'arma sia stata portata per giustificato motivo**. La legittimità del porto influisce infatti sull'esistenza della contravvenzione di porto abusivo, non anche sulla configurabilità dell'aggravante (Cassazione penale, sez. V, 02 febbraio 1984).

Sono da ritenere armi, sia pure improprie, ex art. 4 l. 110/1975, gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo e di luogo, possono essere usati per l'offesa alla persona. Ne consegue che anche un **bastone**, se usato in un contesto aggressivo, diventa uno strumento atto ad offendere e costituisce, pertanto, arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 585 comma 2 c.p., in quanto strumento atto ad offendere, del quale è vietato il porto senza giustificato motivo.

Nell'ipotesi di lesioni volontarie con l'uso di arma impropria¹³ (nella specie), una **lima**, sussiste l'aggravante prevista dall'art. 585 cpv. n. 2 c.p., e la conseguente procedibilità di ufficio, ed è del tutto irrilevante che il fatto sia accaduto all'interno dell'abitazione dell'imputato senza, cioè, che lo strumento atto ad offendere sia stato portato fuori dalla abitazione (Cassazione penale, sez. VI, 14 ottobre 1994).

Deve considerarsi arma impropria un attrezzo sportivo, usato

per colpire, costituito da due tubi ed una catena, ai sensi dell'art.4, comma 2 l. 110/1975, (che tra l'altro menziona espressamente tubi e catene) denominato "long chang" (Cass, pen, Sez.I,21.6.2000,n.10524;Cass. Pen, Sez,V,1762/2004).

Nel reato di lesioni personali volontarie, va esclusa l'aggravante dell'art. 585 c.p. quando l'arma (es.:pistola di cui è autorizzato il porto) viene usata, non nella sua specifica destinazione naturale di strumento idoneo all'offesa **dell'incolumità individuale, ma quale corpo contundente** (Cassazione penale , sez. II, 25 novembre 1986).

La bomboletta spray contenente sostanza urticante è compresa tra gli aggressivi chimici il cui porto illegale costituisce reato ai sensi della l. 2 ottobre 1967 n. 895 (Cassazione penale , sez. I, 13 gennaio 2009, n.6106).¹⁴

La quasi totalità di **spray urticanti**, la cui tossicità può essere all'origine di gravi incidenti, anche dopo il cd.pacchetto

NOTE

13. E' stata ritenuta sussistere l'aggravante di cui all'art. 585, comma 2 n. 2 c.p. nel caso di lesioni personali provocate da un **coltello "multiuso"**, cioè dal coltello che, oltre alla lama da taglio, incorpora altre funzioni (forbice, apribottiglie, cacciavite ecc.), trattandosi di strumento che, al di là della sua diffusione e dell'ordinario impiego per scopi pacifici ed innocui, può, in determinate circostanze, essere usato per offendere e, in quanto tale, riconducibile alla nozione di arma di cui all'art. 585, comma 2 n. 2 c.p.(*Cassazione penale , sez. V, 24 aprile 2008, n. 32966*).

14. In parte motiva della sentenza la Suprema Corte chiarisce: " Il contenuto urticante della bomboletta spray sequestrata all'imputato deve essere correttamente qualificato aggressivo chimico, ai sensi della L. n. 895 del 1967 (come modificata dalla L. n. 497 del 1974). Integra, invero, tale categoria - secondo pacifica giurisprudenza sul punto - qualsivoglia sostanza idonea in concreto a compromettere, anche in via temporanea, l'integrità dell'organismo umano. Tale è, infatti, l'irritazione dermica provocata dalla sostanza in esame che, se indirizzata sugli occhi, può anche produrre danni certamente non irrilevanti."

Legittima Difesa

sicurezza (d.l. n.92/2008, convertito in l. 125/2008) è da annoverare tra le armi comuni il cui porto al di fuori dell'abitazione è vietato. Per la individuazione aggiornata dei prodotti di cui è consentito il porto ,è opportuno consultare il sito della Polizia di Stato , che elenca i prodotti spray che la Commissione Consultiva Centrale per il controllo prevista dall'art.6 L.110/1975 non considera armi in ragione del modesto contenuto di sostanza attiva (*estratto dei frutti di capsicum*).

Nei casi controversia, in corso di causa può essere comunque accertata dal Giudice l'entità del principio attivo .

Strumenti non ritenuti qualificabili come armi improprie

Ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista per il delitto di lesioni volontarie dall'art. 585 cpv. c.p., non può qualificarsi come arma un **bastone** solitamente **utilizzato dalla stessa vittima**, siccome **claudicante** (Tribunale Spoleto, 21 marzo 1996).

Il **crick**, la cui destinazione naturale non è quella dell'offesa alla persona ed il cui porto fuori dell'abitazione è giustificato dall'uso stesso cui l'oggetto è destinato, **non è idoneo ad integrare l'aggravante** del reato di lesioni prevista dall'art. 585 comma 2 n. 2 c.p. (Cassazione penale , sez. VI, 20 gennaio 1998, n. 2333).

Detenzione e trasporto di armi per uso sportivo

Ai sensi dell'art.80 del Regolamento di esecuzione del T.U delle leggi di P.S. non sono considerate armi comuni (e non sono sottoposte alla discipline vigente sulle armi,) quelle che siano (se ed in quanto siano effettivamente) destinate all'uso sportivo.

L'ultimo comma del citato art. 80 del Regolamento dispone che

“Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso art. 45, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno specifica e diversa destinazione, come gli strumenti di lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili”.

In ogni caso, il trasporto dei suddetti strumenti - da ritenersi consentito limitatamente alle fasce orarie di concreto utilizzo a fini sportivi - deve essere accompagnato da documentazione proveniente dalle società o associazioni sportive di appartenenza che siano legalmente riconosciute dal CONI¹⁵ che comprovi la effettiva condizione di praticante di Arti Marziali ed i tempi ed i luoghi di effettivo svolgimento di tale attività .

NOTE

15. Con l'entrata in funzione del Registro Nazionale delle Associazioni e società sportive dilettantistiche (Registro) - istituito dall'art. 5, c.5, lett. C del D.Lgs.23 luglio 1999, n.242 e regolamentato, da ultimo, dalla Deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI in data 11 novembre 2004 - dovranno iscriversi al Registro stesso, ciascuno in apposita sezione, i seguenti enti:

- le associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
- le associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
- le società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative.

L'iscrizione al Registro è obbligatoria qualora si intendano ottenere:

- a. il riconoscimento ai fini sportivi;
- b. i benefici fiscali previsti dalle vigenti normative a favore dello sport dilettantistico (i nominativi del Registro verranno annualmente comunicati dal CONI agli uffici dell'Amministrazione Finanziaria).

Requisiti per l'iscrizione

Possono iscriversi al Registro solo le associazioni e le società sportive dilettantistiche che svolgano attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n° 289 e successive modificazioni, dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) o Discipline Sportive Associate (DSA) e/o Enti di Promozione Sportiva (EPS) cui esse sono affiliate.

Condizione per l'iscrizione, cioè, è la preliminare l'affiliazione ad una FSN/DSA o ad un EPS i quali, dopo aver raccolto la consueta documentazione (atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica) e verificato la regolarità della stessa, concedono il riconoscimento in via provvisoria. Il riconoscimento definitivo avverrà infine con l'iscrizione nel Registro.

Legittima Difesa

Riferimenti normativi correlati

Articolo 43 c.p. Elemento psicologico del reato

Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

Articolo 54 Stato di necessità

[I]. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

[II]. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

[III]. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

Articolo 55 c.p. Eccesso colposo

[I]. Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo

Articolo 575 c.p. Omicidio

[I]. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno (1).

(1) *competenza*: Corte d'Assise; Trib. collegiale (tentativo)

arresto: obbligatorio

fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

Articolo 584 c.p. Omicidio preterintenzionale

[I]. Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la **reclusione da dieci a diciotto anni** (1).

(1) *competenza: Corte d'Assise*

arresto: facoltativo

fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

Articolo 589 c.p. Omicidio colposo

[I]. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la **reclusione da sei mesi a cinque anni** .

[II]. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni .

[III]. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

[IV]. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici (1).

1.competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.)

arresto: facoltativo

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

Articolo 582 c.p. Lesione personale

[I]. Chiunque cagiona ad alcuno una **lesione personale**, dalla quale deriva una **malattia nel corpo o nella mente**, è punito con la **reclusione da tre mesi a tre anni** (1).

[II]. Se la malattia ha una **durata non superiore ai venti giorni** e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte

Legittima Difesa

dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa .

(1) *competenza*: Trib. monocratico; Giudice di pace (2° comma, se nelle ipotesi di perseguibilità a querela); Trib. monocratico (aggravanti ex³)

arresto: facoltativo

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: v. 391⁵ c.p.p.

altre misure cautelari personali: v. 391⁵ c.p.p.

procedibilità: d'ufficio; a querela di parte (2° comma)

Articolo 583 c.p. Circostanze aggravanti

[I]. La lesione personale è **grave**, e si applica la **reclusione da tre a sette anni**:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo

[II]. La lesione personale è **gravissima**, e si applica la **reclusione da sei a dodici anni**, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso

1.competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.); Trib. collegiale (secondo comma)

arresto: facoltativo

fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

Articolo 583 Quater c.p. Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (1)

[I]. Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.

(1) *Articolo inserito, in sede di conversione, dall'art. 71 d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, conv., con modif., in l. 4 aprile 2007, n. 41.*

Articolo 585c.p. Circostanze aggravanti

[I]. Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis e 584, la pena è aumentata

Legittima Difesa

da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite .

[II]. Agli effetti della legge penale, per *armi* s'intendono:

1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

[III]. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Articolo 590 c.p. Lesioni personali colpose (1)

[I]. Chiunque cagiona ad altri per colpa [43] una lesione personale [582] è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro (3).

[II]. Se la lesione è grave [583¹] la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima [583²], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

[III]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell' articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni (4).

[IV]. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

[V]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (5).

(1)

arresto: non consentito

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita; consentita in relazione alle lesioni gravissime di cui al secondo periodo del terzo comma
altre misure cautelari personali: non consentite; consentite in relazione alle lesioni gravissime di cui al secondo periodo del terzo comma
procedibilità: a querela della persona offesa, salvo le eccezioni previste dall'ultimo comma

Articolo 581 Percosse (1)

[I]. Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente [582], è punito, a querela della persona offesa [120], con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro [1151 c. nav.] .

[II]. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato [294, 336, 337, 338, 341⁴, 342⁴, 343³, 353, 385², 386³, 393, 405², 507², 584, 588, 610, 611, 614⁴, 628, 629, 634, 635^{2 n. 1}].

1.competenza: Giudice di pace; Trib. monocratico (aggravanti ex art.4³ d. lgs. n. 274 del 2000)

arresto: non consentito

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita

altre misure cautelari personali: non consentite

procedibilità: a querela di parte

Articolo 612 c.p. Minaccia (1)

[I]. Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa [120], con la multa fino a 51 euro.

[II]. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.

1.competenza: Trib. monocratico (2° comma e nel caso di aggravanti ex art.4³ d. lgs. n. 274 del 2000); Giudice di pace (1° comma)

arresto: non consentito

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita

altre misure cautelari personali: non consentite

procedibilità: a querela di parte (1° comma); d'ufficio (2° comma)

Articolo 699 c.p.Porto abusivo di armi

[I]. Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi .

[II]. Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza (1).

[III]. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.

Articolo 704 c.p. Armi

[I]. Agli effetti delle disposizioni precedenti, per *armi* si intendono:

- 1) quelle indicate nel numero 1 del capoverso dell'articolo 585;
- 2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.

Articolo 2044 c.c. Legittima difesa

[I]. Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri [52 c.p.].

Articolo 2045 c.c. Stato di necessità

[I]. Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice .

Art. 3 Legge 25-03-1986, n. 85

Delle armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell'idoneità psicofisica e previa attestazione, di una sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



L'addestramento del MGA in Costa d'Avorio

L' immagine coordinata

Progetto editoriale: New Applicated Arts srl - (www.naasrl.it)
Promozione web site: New Applicated Arts srl - (www.eventisport.it)
Progetto grafico: Immagini d'Arte Grafica & C srl - (www.iagec.it)

Web site per la promozione dell'evento

Brochure istituzionale



Gadget realizzato per l'evento

Manuale

L' immagine coordinata

Progetto editoriale: New Applied Arts srl - (www.naasrl.it)
Promozione web site: New Applied Arts srl - (www.eventisport.it)
Progetto grafico: Immagini d'Arte Grafica & C srl - (www.iagec.it)

Web site per la promozione dell'evento

Brochure istituzionale



Manuale

